# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 30 dicembre — Numero 307


## AVVISO

### Norme per l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel prossimo anno 1920 sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## AVVISO DI CORTE

**Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor Jan Herman van Royen, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario dei Paesi Bassi.**

Roma, 30 dicembre 1919.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 2428 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

**Il termine indicato dalla legge 27 luglio 1919, n. 1255, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 marzo 1920.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 2330 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1193;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale, istituito in via provvisoria col decreto Luogotenenziale n. 1193, in data 11 agosto 1918, è istituito in modo definitivo: esso corrisponde al grado di brigadiere generale del R. esercito.

Art. 2.

Il limite di età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto ammiragli è anni 57; dei brigadieri generali di tutti i corpi è anni 62, con eccezione di quelli del corpo capitanerie di porto, per i quali è di anni 64.

Nulla è variato al limite di età che risulta dalle disposizioni ora vigenti per i colonnelli di tutti i corpi della Regia marina, che è sempre riferibile a quello stabilito per i contrammiragli.

Art. 3.

I sotto ammiragli possono avere destinazione di imbarco soltanto con la carica di capo di stato maggiore di armata o di squadra. I capitani di vascello promossi sotto ammiragli mentre sono in comando di nave o di stazione navale sono sostituiti non appena possibile; in questo caso continuano a percepire le competenze di bordo spettanti ai capitani di vascello, comandanti di navi o di stazione navale.

La navigazione, comunque compiuta nel grado di sotto ammiraglio, non è valida per l'avanzamento da contrammiraglio a vice ammiraglio.

A terra i sotto ammiragli possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai contrammiragli, eccetto quella di comandante militare marittimo; inoltre possono avere destinazione di capo di stato maggiore di dipartimento, comandante di cantiere navale, comandante di difesa marittima, comandante scuola meccanici, comandante in 2ª R. Accademia navale, comandante di deposito del corpo R. equipaggi, capo divisione o capo reparto al Ministero.

I brigadieri generali possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai maggiori generali; possono anche avere destinazioni ora affidate ai colonnelli dei rispettivi corpi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 2364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge il 21 dicembre 1915, n. 1774, cessa di avere effetto per quanto riguarda i concorsi ed il conferimento dei posti vacanti negli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 2

Nei concorsi e nel conferimento dei posti, di cui al precedente articolo, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 3.

Il ministro proponente è pure autorizzato, quando lo ritenga necessario, ad abbreviare, per i singoli concorsi, il termine utile per la presentazione delle domande in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 2365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, col quale è concessa un'indennità di disagiata residenza al personale del genio civile;

Ritenuta l'opportunità di estendere la concessione al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, operanti in località particolarmente disagiate da designarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, è corrisposta, oltre alle ordinarie indennità di viaggio o di soggiorno, una indennità fissa mensile nella seguente misura:

Funzionari con stipendio:

fino a L. 5525 . . . . . . . . . da L. 100 a L. 140;
da oltre L. 5525 a L. 6650 . . . . da L. 130 a L. 170;
da oltre L. 6650 a L. 8300 . . . . da L. 150 a L. 200;
da oltre L. 8300 . . . . . . . . da L. 180 a L. 250.

Art. 2.

L'indennità di L. 100 a L. 140 di cui all'articolo precedente potrà essere concessa anche al personale straordinario, provvisorio ed avventizio non assunto sopra luogo.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2366 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, per gravi ragioni di interesse pubblico, di concedere in affitto, a trattativa privata al Comizio agrario di Milano, il podere demaniale denominato « Recinto della Certosa di Pavia » per impiantarvi una stazione sperimentale contro l'afta epizootica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'atto 21 agosto 1919 stipulato col Consorzio agrario di Milano con cui gli viene concesso in locazione, per la durata di un novennio e per l'annuo canone di L. 15.000, il podere demaniale « Recinto della Certosa di Pavia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai militari del corpo R. equipaggi profughi o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2380 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 28 « Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto 2 ottobre 1919, n. 1916, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per quelle opere di bonifica già assunte in concessione, le quali si trovino già iniziate e fornite di importanti provviste di mezzi d'opera e di materiali, i Consorzi concessionari potranno ottenere che le rispettive concessioni continuino ad essere regolate dalle norme finora in vigore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'art 3 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero:

Visto il R. decreto n. 803 in data 6 agosto 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del corpo Reale equipaggi di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle classi fino a quella del 1896 inclusa, purchè nati entro l'anno 1836, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso dell'autorità militare

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione alle Regie capitanerie di porto alle quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCIALOIA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 25. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . . . . . . . . . . . | 500,000 — |
| Cap. n. 26. Spese eventuali all'estero . . . . . . | 80,000 — |
| Totale delle maggiori assegnazioni . . | 580,000 — |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 745;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1109;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota rimasta da stanziare sulla somma di lire 4,182,848, approvata con la legge 16 luglio 1914, numero 745, per costruzioni di nuovi edifici postali-telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio, Sondrio, Taranto e Udine, ammontante a L. 3,257,114, anzichè essere ripartita negli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1928-1929, sarà suddivisa nei tre esercizi 1920-921, 1921-922 e 1922-923, in ragione di L. 1,085,704 a carico del primo, e di L. 1,085,705 a carico di ciascuno degli altri due

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le variazioni corrispondenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2390 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 lettera *b* del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250;

Considerato che, in seguito a vive premure di interessati, i competenti organi tecnici fecero presente al Ministero dei lavori pubblici la opportunità di classificare in 1ª categoria le opere occorrenti per la bonifica del Fosso Ponton del Castro causa di malsania per il vicino abitato di Santa Marinella;

Ritenuto che la sussistenza dei caratteri di cui all'articolo 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, è stato in quelle opere, concordemente riconosciuta dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche e dalla Direzione generale di sanità pubblica;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 465;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in 1ª categoria a termini e per gli effetti dell'art. 3 del succitato testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonificazione del Fosso Ponton del Castro presso Santa Marinella in provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e avrà vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e sue modificazioni;

Visto il regolamento sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, approvato con Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La classifica di aspirante è estesa a tutti i corpi di ufficiali della R. marina, eccetto che ai corpi delle capitanerie di porto e degli ufficiali del C. R. E.: tale classifica non conferisce le prerogative proprie degli ufficiali.

Gerarchicamente l'aspirante è subordinato al guardiamarina e gradi corrispondenti, ed ha precedenza rispetto al capo di 1ª classe del C. R. E. e maresciallo maggiore del Regio esercito: nei riguardi disciplinari si applicano agli aspiranti le disposizioni vigenti per i sott'ufficiali.

Il numero degli aspiranti in ciascun corpo della Regia marina è determinato volta per volta dal ministro della marina in relazione alle esigenze di reclutamento di ciascun corpo.

Agli aspiranti non compete stipendio, bensì un assegno giornaliero di lire 5 quando destinati a terra e sprovvisti di alloggio, di lire 4

quando imbarcati, oppure a terra ma provvisti di alloggio. Tali assegni sono liberi da tasse e ritenute, si pagano sul capitolo « Stipendi ufficiali » e non sono ammessi per essi aumenti allo stanziamento del bilancio.

Art. 2.

Per conseguire la nomina ad aspirante nei corpi militari della R. marina è necessario possedere le condizioni stabilite dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina.

Art. 3.

L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente: « Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico Istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di « R. Accademia navale », secondo le norme che saranno determinate con decreto Reale.

Gli allievi della R. Accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel C. R. E., con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età.

In ogni caso la ferma decorrerà dalla nomina a guardiamarina o sottotenente macchinista.

Per gli allievi, per gli aspiranti guardiamarina e per gli aspiranti macchinisti sarà provveduto col decreto Reale di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 4.

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi d'imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

Coloro che non sono dichiarati idonei la prima volta sono sottoposti a secondo scrutinio dopo 5 mesi: se dichiarati idonei sono promossi e classificati alla coda del proprio corso, conservando fra loro l'anzianità relativa del grado precedente.

Dopo un ulteriore servizio di 7 mesi è consentito un terzo ed ultimo scrutinio per coloro che sono stati dichiarati non idonei nel secondo. Quelli giudicati idonei in quest'ultimo scrutinio sono promossi e classificati con la loro anzianità relativa dopo i colleghi del precedente comma: però agli effetti dell'avanzamento a tenente di vascello e a capitano macchinista di cui all'articolo 11 si considerano appartenenti al corso successivo.

Chi è dichiarato non idoneo al terzo ed ultimo scrutinio è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Art. 5.

L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame fra i laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica. Al concorso sono anche ammessi gli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente di vascello o macchinisti della R. marina o quelli del Regio esercito appartenenti alle armi di artiglieria e del genio provenienti della R. Accademia militare.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova e la sezione navale della scuola superiore politecnica di Napoli; durante il periodo di permanenza alla scuola essi non percepiranno indennità professionale.

Gli ufficiali del genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenziati del biennio universitario fisico-matematico, e fra coloro che abbiano superato tutti gli esami dei primi due corsi dei RR. politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della R. scuola superiore navale di Genova.

I prescelti nel concorso sono nominati aspiranti del genio navale e sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o la sezione navale della scuola politecnica superiore di Napoli: conseguita la laurea di ingegnere navale meccanico sono nominati tenenti in servizio attivo permanente.

Art. 6.

L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue:

Gli ufficiali del corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superata l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

Quando il numero degli ufficiali nominati in seguito ai concorsi di cui al primo comma non raggiunge quello stabilito nei concorsi stessi, gli ufficiali del corpo sanitario possono altresì reclutarsi per mezzo di pubblico concorso per esami fra gli studenti in medicina che frequentano il 5° e il 6° anno dell'Università. I vincitori del concorso sono nominati aspiranti medici e continuano gli studi presso la R. Università di Napoli; all'uopo essi sono tutti destinati alla scuola di sanità militare marittima che ha sede in quella città.

Conseguita la laurea in medicina gli aspiranti sono nominati tenenti medici del servizio attivo permanente.

Art. 7.

Gli ufficiali del corpo di commissariato sono reclutati mediante pubblico concorso con esame tra i giovani laureati dalle RR. scuole superiori di commercio ed Istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti nel corpo di commissariato militare marittimo. Seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo, al termine dei quali sono promossi ad anzianità tenenti, purchè riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento: la durata del corso e del tirocinio è di 12 mesi.

Quando il numero degli ufficiali nominati in seguito al concorso di cui ai precedenti comma, non raggiunge quello stabilito nel concorso stesso, gli ufficiali del corpo di Commissariato possono altresì reclutarsi per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate. I vincitori del concorso sono nominati aspiranti commissari; essi seguono un corso di istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo, al termine dei quali sono nominati sottotenenti commissari: la durata del corso e del tirocinio è di due anni.

I sottotenenti commissari così reclutati, purchè riconosciuti idonei, sono promossi ad anzianità tenenti dopo due anni di grado e almeno sei mesi di imbarco.

Ai sottotenenti commissari comunque reclutati si applica analogamente il disposto dei comma 2, 3, e 4 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 8.

Gli aspiranti del genio navale, medici e commissari all'atto della classifica devono contrarre arruolamento volontario nella R. marina ed assumere la ferma di anni 4 decorrente dalla data di nomina ad ufficiale.

Gli aspiranti dei corpi summenzionati i quali – per cattiva condotta abituale, per mancanza di eccezionale gravità, oppure per scarsa attività allo studio o insufficiente profitto di esso – non dànno affidamento di rendere utile servizio col grado di ufficiale, perdono la classifica di aspirante previo parere affermativo di una Commissione di disciplina.

Gli aspiranti così rimossi dalla classifica devono compiere l'obbligo di servizio militare risultante dalla ferma contratta in qualità di comuni di 1ª classe del C. R. E. rispettivamente nelle cate-

gorie assistenti del genio navale, infermieri e furieri, a seconda della categoria da cui provengono.

Però il ministro della marina, considerate le circostanze speciali che hanno causato il provvedimento, può prosciogllerli dalla ferma stessa, o ridurne la durata.

Art. 9.

Gli ufficiali subalterni di tutti i corpi della R. marina definitivamente esclusi dall'avanzamento e quelli giudicati non idonei agli uffici del grado debbono cessare di appartenere ai ruoli del servizio attivo permanente.

Quelli che cessano dai ruoli attivi perchè definitivamente esclusi dall'avanzamento sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento e debbono compiere, col grado da essi posseduto, la ferma che hanno contratta.

Gli ufficiali subalterni che cessano dai ruoli attivi perchè giudicati non idonei agli uffici del grado e quelli che perdono il grado per una delle cause e nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sullo stato degli ufficiali, se non hanno ancora ultimata la ferma da essi contratta, debbono compierla con la classifica di comune di 1ª classe nel C. R. E. nella categoria timonieri, fuochista assistenti del genio navale, infermieri o furieri, a seconda del corpo da cui provengono. Il ministro della marina ha però facoltà, considerata la natura e la gravità delle mancanze da essi commesse, di far compiere loro gli obblighi di servizio derivanti dalla ferma contratta con la classificazione di aspirante o di prosciogllerli dalla ferma stessa.

Art. 10.

Il periodo minimo di permanenza nel grado di sottotenente di vascello e corrispondenti per l'avvanzamento al grado superiore è stabilito in anni tre. Il periodo di imbarco necessario per tale avanzamento è stabilito in 24 mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti, sei mesi per i tenenti medici e commissari: non è richiesto periodo di imbarco per l'avanzamento dei tenenti ingegneri e tenenti del C. R. E.

Art. 11.

L'avanzamento a tenente di vascello ed a capitano macchinista ha luogo per concorso.

All'uopo i sottotenenti di vascello ed i tenenti macchinisti che provengono dalla medesima classe di uscita della R. accademia navale salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 4, sono a tempo opportuno chiamati a seguire un corso superiore di studi presso la R. accademia navale, e al termine di esso sono sottoposti agli esami sulle materie di insegnamento con le modalità stabilite per decreto reale.

Chi non è approvato negli esami delle materie obbligatorie, è escluso dall'avanzamento: può ripetere gli esami delle materie obbligatorie, in cui è caduto, col corso successivo, e, se approvato, concorre all'avanzamento con gli ufficiali di questo: se riprovato una seconda volta, è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Gli ufficiali che hanno superato gli esami sono sottoposti al giudizio della Commissione di avanzamento che determina anzitutto quali fra essi siano idonei all'avanzamento. Per quelli idonei la graduatoria di inscrizione in quadro è stabilita sommando il punto medio riportato negli esami summenzionati con un punto che la Commissione assegna dopo avere preso conoscenza della pratica personale e di tutti gli altri elementi di giudizio che comunque vengano in suo possesso; punto che deve rappresentare il merito comparativo dei singoli candidati nei riguardi delle qualità militari, di carattere e di attitudine professionale pratica.

Però l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento non può perdere nè guadagnare, nella graduatoria così determinata rispetto alla graduatoria risultante dall'esame di concorso, un numero di posti superiore a un decimo del numero dei candidati idonei.

Il quadro di avanzamento, determinato dalla graduatoria di cui sopra non è definitivo e le relative promozioni si effettuano con riserva di anzianità.

Gli ufficiali del concorso immediatamente successivo che a suo tempo riporteranno nella graduatoria definitiva determinata dalla Commissione di avanzamento un punto superiore a quindici ventesimi saranno inclusi nel quadro di avanzamento del corso precedente e vi saranno classificati secondo il proprio punto di graduatoria diminuito però di 5/20: a parità di punto la precedenza spetta al più anziano.

I sottotenenti di vascello e i tenenti macchinisti che hanno superato gli esami delle materie obbligatorie del corso superiore di studi, ma che la Commissione di avanzamento non ha riconosciuto idonei, sono scrutinati quando occorra compilare un nuovo quadro, purchè siano trascorsi almeno cinque mesi dalla dichiarazione di non idoneità. I non idonei la seconda volta sono sottoposti ad un terzo ed ultimo scrutinio quando occorra compilare un nuovo quadro purchè siano trascorsi almeno sette mesi dalla precedente dichiarazione di non idoneità.

I dichiarati non idonei nel terzo ed ultimo scrutinio sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I sottotenenti di vascello e i tenenti macchinisti dichiarati idonei nel secondo scrutinio saranno classificati alla coda del proprio corso secondo la loro anzianità relativa, determinata questa anche in base ai rispettivi punti di esame. Quelli dichiarati idonei nel terzo scrutinio sono classificati insieme al corso successivo, come se avessero ad esso appartenuto.

Queste disposizioni non sono applicabili ai tenenti di vascello ai quali sono applicabili le norme stabilite dal R. decreto-legge n. 1512 in data 25 agosto 1919, ed ai tenenti macchinisti che non provengono dalla R. accademia navale.

Art. 12.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità previo accertamento di idoneità da parte della Commissione di avanzamento.

I non idonei sono scrutinati quando occorra compilare un nuovo quadro, purchè siano trascorsi almeno cinque mesi dalla dichiarazione di non idoneità.

I non idonei la seconda volta sono sottoposti ad un terzo ed ultimo scrutinio quando occorra compilare un nuovo quadro, purchè siano trascorsi almeno sette mesi dalla precedente dichiarazione di non idoneità.

I dichiarati non idonei nel terzo ed ultimo scrutinio sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Il quadro di avanzamento dei capitani ingegneri, medici e commissari si compila sempre per corsi, intendendosi ciascun corso costituito dagli ufficiali che sono entrati insieme in carriera con lo stesso grado iniziale ed in forza dello stesso bando di arruolamento con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, hanno preso posto fra il primo e l'ultimo di ciascun corso.

I tenenti ingegneri, medici e commissari dichiarati idonei nel secondo scrutinio sono classificati alla coda del proprio corso secondo la loro anzianità relativa. Quelli dichiarati idonei nel terzo scrutinio sono classificati alla coda del proprio corso dopo i colleghi di cui sopra è detto: però agli effetti dell'avanzamento a maggiore di cui all'articolo 13 si considerano appartenenti al corso successivo.

Art. 13.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso. All'uopo i capitani ingegneri, medici e commissari dello stesso corso, inteso come è detto all'articolo 12, sono a tempo opportuno chiamati ad un esame di concorso, le cui modalità saranno stabilite con decreto reale.

Chi non è approvato negli esami delle materie obbligatorie è escluso dall'avanzamento: può ripetere gli esami delle materie obbligatorie, in cui è caduto, col corso successivo, e, se approvato, concorre all'avanzamento con gli ufficiali di questo; se riprovato una seconda volta, è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento e per l'effettuazione di esso si applicano le norme che risultano dai comma 4 e seguenti dell'articolo 11, escluso il comma ultimo.

Queste disposizioni si applicano ai capitani ingegneri, medici e commissari che hanno la seguente anzianità di grado:

Capitani ingegneri - anzianità 1° ottobre 1916 ed inferiore.

Capitani medici - anzianità 9 aprile 1914 ed inferiore.

Capitani commissari - anzianità 14 ottobre 1915 ed inferiore.

Per gli ufficiali di anzianità superiore si applicano le modalità stabilite dalle disposizioni già vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto-legge.

Art. 14.

L'avanzamento al grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sotto ammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sotto ammiraglio o brigadiere generale.

Art. 15.

Per l'avanzamento ai gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio, vice ammiraglio e gradi corrispondenti l'idoneità è stabilita applicando col massimo rigore i criteri per l'avanzamento a scelta; però gli ufficiali risultati idonei sono inscritti nel quadro di avanzamento secondo il loro ordine di anzianità, salvo la facoltà del ministro di cui all'articolo seguente.

Art. 16.

I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro. Questi può apportare nella graduatoria degli ufficiali che vi sono inscritti, eccezione fatta per i posti devoluti all'avanzamento per anzianità, quelle modificazioni che, sotto la sua responsabilità, giudichi opportune nel superiore interesse del servizio.

In base a tale facoltà il ministro può altresì modificare l'assegnazione degli ufficiali a un determinato posto riservato alla scelta, quando l'avanzamento è fatto con criterio misto dell'anzianità e della scelta.

La stessa facoltà è estesa anche ai quadri di avanzamento a sotto ammiraglio, a contrammiraglio ed a vice ammiraglio e gradi corrispondenti.

Il ministro ha altresì facoltà di sospendere, con suo decreto motivato, la promozione di ufficiali inscritti in quadro. Questi saranno a suo tempo sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento: ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti, e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso.

La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro dell'avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni.

Art. 17.

Il ministro della marina può essere promosso al grado superiore solo se era stato inscritto nel quadro di avanzamento prima della sua nomina a ministro. Tale inscrizione si intende valida anche per i quadri successivamente compilati.

Se invece il ministro della marina non era stato inscritto in quadro prima della sua nomina, egli non può essere scrutinato per il quadro di avanzamento, e tanto meno promosso finchè resta in carica. In tale evenienza le promozioni di ufficiali di lui meno anziani si effettuano con riserva di anzianità.

Art. 18.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti si intendono abrogate.

Art. 19.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SECHI - SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2223 della raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 395, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 febbraio 1912, n. 227;

Visto il Regio decreto n. 1002 dell'11 luglio 1913, che ratifica la convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 e gli atti ad essa annessi;

Visto il Regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1480, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della suddetta convenzione di Londra:

Riconosciuta la necessità di stabilire - in armonia a quanto prescrive l'articolo X del regolamento di servizio annesso alla suddetta convenzione di Londra - opportune norme per il rilascio dei certificati governativi ai radiotelegrafisti che aspirano a disimpegnare il servizio radiotelegrafico sulle navi del commercio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati di idoneità a disimpegnare il servizio radiotelegrafico sulle navi del commercio, contemplate dall'articolo X del regolamento di servizio annesso alla convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra, saranno rilasciati dalla scuola semaforisti e radiotelegrafisti della regia marina di Spezia. (Comando difesa militare marittima).

Presso detta scuola deve essere istituito e mantenuto al corrente un ruolo generale di tutti i candidati esaminati, coll'indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e del risultato di essi. Inoltre la scuola dovrà conservare nel proprio archivio una copia della fotografia di ciascun candidato, corredata di tutte le indicazioni portate dal ruolo generale, nonchè dei connotati.

Il Ministero della marina potrà autorizzare, per impellenti motivi, ed in via del tutto eccezionale, che i candidati sostengano gli esami, sempre per delegazione della regia scuola semaforisti e radiotelegrafisti, presso altra autorità della regia marina.

Art. 2.

I candidati saranno esaminati da apposita Commissione composta:

dal direttore della suddetta scuola o da un ufficiale superiore dello stato maggiore della regia marina:

da due ufficiali o funzionari della regia marina specializzati in radiotelegrafia.

La Commissione si radunerà nei primi tre giorni di ciascun mese.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi agli esami, dovranno far pervenire, in tempo utile, domanda in carta da bollo da lire due indirizzata alla "Direzione della regia scuola semaforisti e radiotelegrafisti Spezia„ corredata dai seguenti documenti:

Titolo di studio (non inferiore alla licenza elementare);

Atto di nascita, in copia autentica, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non sorpassato il 30° anno di età

ità, di data non anteriore di due mesi a quella documento;
condotta e moralità rilasciato dal sindaco del pirante ha domicilio, munito del visto del ;

Eventuali certificati comprovanti la conoscenza della radiotelegrafia o di lingue estere;

Certificato di cittadinanza italiana;

Certificato d'inscrizione sulla lista di leva, di terra o di mare, e certificato dell'esito di leva;

Due fotografie;

Cartolina vaglia di L. 2,05, importo del certificato di radiotelegrafia (Ai dichiarati non idonei verrà restituita).

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare se ha sostenuto altro esame, e nel caso affermativo con quale data e presso quale autorità.

N. B. — Chi presenta il certificato dell'esito di leva, o l'estratto di matricola della gente di mare, è dispensato dal produrre il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in carta da bollo a meno che l'aspirante non dimostri, con regolare documento, di trovarsi in istato di povertà. La domanda, però, dovrà sempre essere scritta su carta bollata.

Art. 4.

Gli aspiranti ammessi agli esami, per aver presentata l'istanza nente documentata, saranno avvertiti, dalla direzione della lel giorno in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova.

Art. 5.

mmissione dovrà rigorosamente accertare che il candidato nelle condizioni volute dal suddetto articolo 10 del regola- cioè che abbia la perfetta conoscenza degli apparecchi raafici, da dare sicuro affidamento di prestare un utile serliotelegrafico a bordo.

piranti dovranno possedere le cognizioni di radiotelegrafia nell'allegato A (programma di esame per la concessione ficati radiotelegrafici governativi), firmato, d'ordine Nostro, stro della marina.

Art. 6.

idati, oltre alla suddetta prova, dovranno essere sottoposti pratiche di trasmissione e ricezione auricolare, ciascuna a non inferiore a dieci minuti.

izione a quanto prescrive l'art. X del regolamento di servi- esso alla convenzione radiotelegrafica internazionale di sarà rilasciato:

rtificato di radiotelegrafista di 1ª classe a coloro che ragnno una velocità di trasmissione e di ricezione auricolare riore a venti parole al minuto in lingua estera:

rtificato di radiotelegrafista di 2ª classe a coloro che raggiununa velocità di trasmissione e di ricezione auricolare non a dodici e non superiore a diciannove parole al minuto in stera.

ola deve essere calcolata, in media, di cinque caratteri.

Art. 7.

letto certificato sarà denominato « Brevetto internazionale elegrafista » e dovrà portare la fotografia dell'interessato, debitamente legalizzata dal timbro a secco dell'autorità della R. marina, i connotati e l'abilitazione conseguita.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati dalla Commissione esaminatrice non idonei a conseguire il brevetto radiotelegrafico internazionale non potranno ripresentarsi a nuova prova se prima non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del primo esame.

Art. 9.

I radiotelegrafisti che hanno conseguito il brevetto di radiotelegrafista di 2ª classe potranno sostenere gli esami per ottenere quello di 1ª classe solo dopo trascorsi tre mesi dalla data dell'ultimo esame.

Art. 10.

I candidati risultati non idonei a due esami consecutivi non potranno più sostenere altra prova senza speciale ed eccezionale autorizzazione del Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria ed armamenti).

Art. 11.

È vietato il rilascio di duplicati di brevetto internazionale di radiotelegrafista senza speciale autorizzazione del Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria e armamenti).

Art. 12.

Ai radiotelegrafisti è fatto obbligo di mantenere il segreto di ufficio.

Art. 13.

Tutte le infrazioni al segreto di ufficio, alla convenzione radiotelegrafica internazionale e relativo regolamento, nonchè alle norme generali per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico, saranno punite col ritiro temporaneo o definitivo del brevetto di radiotelegrafista, a seconda della gravità dell'infrazione commessa dal radiotelegrafista, senza pregiudizio delle pene maggiori.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**Allegato A.**

**Programma di esami per la concessione di certificato governativo di radiotelegrafista.**

Schema dei vari apparati radiotelegrafici in servizio e funzione dei singoli organi.

Conoscenza perfetta di essi, loro regolazione e modo di rimediare alle causali avarie.

Sintonizzazione di una stazione. Norme relative. Cimoscopi.

Apparati riceventi e modo di usarli.

Sorgenti di energia che alimentano gli apparati radiotelegrafici: dinamo, alternatori, trasformatori, gruppi convertitori e convertitrici. Accumulatori e loro manutenzione.

Misure che occorrono nella pratica della radiotelegrafia. Voltmetri. Amperometro. Misura di isolamento.

Antenne e terra.

Precauzioni per evitare i danni al materiale e al personale durante la trasmissione.

Dispositivi di protezione dei circuiti oscillatori.

Conoscenza perfetta delle norme generali per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico, nonchè della convenzione radiotelegrafica internazionale e relativo regolamento annesso.

Perfetta conoscenza dei termini abbreviati convenzionali.

Conoscenza di lingue estere (facoltativo).

Doveri del radiotelegrafista per ciò che si riferisce al servizio radiotelegrafico.

Segreto di ufficio.

Roma, 4 novembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

---

*Il numero 2409 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulle ferrovie concesse

**all'industria privata, sulle tranvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;**

Viste le diffide notificate addì 27, 28 e 29 dicembre **1918** per il riscatto delle ferrovie Udine-Portogruaro e San Giorgio di Nogaro-ex-confine austro-ungarico;

Udito il Consiglio dei ministri;

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;**

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-29 dicembre 1918 per il riscatto della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, concessa mediante convenzione 4 maggio 1883, approvata con R. decreto 10 maggio 1883, n. 1386 (serie 3ª), restando in tal modo risoluta la concessione fatta col R. decreto medesimo.

Art. 2.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-28 dicembre 1918, per il riscatto della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, concessa mediante convenzione 15 settembre 1896, approvata con R. decreto 24 settembre 1896, n. 495, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col R. decreto medesimo.

Art. 3.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Sulle indennità di riscatto lo Stato corrisponderà soltanto l'interesse legale del 5 0|0 a datare dalla decorrenza del riscatto.

Art. 4.

Al pagamento dei corrispettivi di riscatto di cui al precedente art. 3 sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Allegato A al decreto Reale.

Reg. Cons. n. 3567. Pos. 14 - B.

*Atto di diffida di riscatto.*

L'anno millenovecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle LL. EE. i ministri on. avv. Luigi Dari e on. professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'art. 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvata con Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386 e relativa alla concessione della costruzione da Udine per Palmanova a Portogrua[illegible]

Ho preavvisato e diffidato, come pre[illegible] atto la subconcessionaria Società Vene[illegible] di ferrovie secondarie italiane, in persona del pr[illegible] Consiglio di amministrazione sig. comm. Giuseppe [illegible]ciliato, per ragione della carica, nella sede della S[illegible] in Padova, che il Governo intende di riscattare la [illegible]via da Udine per Palmanova a Portogruaro con [illegible] gennaio 1920:

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è sul[illegible]teresse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'art. 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Eguale atto verrà notificato alla concessionaria provincia di Udine.

Copia dell'atto presente venne da me sottoscritto ufficiale giudiziario del Tribunale civile e penale di Padova, notificata al signor comm. Giuseppe Da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società veneta predetta in Padova, via Eremitani, n. 8, ivi consegnandola a mani dell'impiegato sig. Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso sig. comm. Da Zara al momento assente.

Padova, 27 dicembre 1918.

*Angelo Sandrini*, ufficiale giudiziario.

*Vitaliano Lorenzoni.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici:* PANTANO.

Allegato B al decreto Reale.

Reg. Cons. n. 3567. Pos. 14 - B.

*Atto di diffida di riscatto.*

L'anno millenovecentodiciotto, addì 29 del mese di dicembre in Udine;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri on. avv. Luigi Dari e on. prof. Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Udine;

Visto l'art. 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvato con R. decreto 10 maggio 1883, n. 1386, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro:

Ho preavvisato e diffidato come preavviso e diffido con il presente atto la concessionaria provincia di Udine in persona del presidente della Deputazione provinciale, signor rag. comm. Luigi Spezzotti, domiciliato per ragione della carica in Udine nell'ufficio della Deputazione stessa, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento giusta l'art. 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Eguale atto verrà notificato alla subconcessionaria Società veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie;

Visto, si delega per la notifica il vigile urbano giurato, Pecoraro Antonio, in mancanza di ufficiali giudiziari.

Udine, 28 dicembre 1918.

Il presidente ff.: *Turchetti.*

Il sottoscritto commissario per l'Amministrazione provinciale di Udine dichiara di avere avuto comunicazione del presente atto e di averne ricevuta copia integrale e conforme, ritenendosene notificato legalmente, come se l'atto stesso gli fosse stato intimato a

ministero di ufficiale giudiziario. Fa riserva per ogni eventuale interesse o diritto dell'Amministrazione provinciale.

Udine, 29 dicembre 1918.

Il commissario: *Luigi Spezzotti.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici*: PANTANO.

Allegato C al decreto Reale.

Reg. Cons. n. 3567. Pos. 14 - B.

*Atto di diffida di riscatto.*

L'anno millenovecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri on. avv. Luigi Dari e on. prof. Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il R. decreto 21 settembre 1896 e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico:

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione sig. comm. Giuseppe Da Zara, domiciliato, per ragione della carica, presso la sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 8, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvata con il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Copia dell'atto presente venne da me sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al R. tribunale civile e penale di Padova, notificata al sig. comm. Giuseppe Da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società veneta predetta in Padova, via Eremitani, n. 8, ivi consegnandola a mani dell'impiegato sig. Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso sig. comm. Da Zara al momento assente.

Padova, 27 dicembre 1918.

L'ufficiale giudiziario: *Angelo Sandrini.*

*Vitaliano Lorenzoni.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto 22 dicembre 1919:

*Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici*: PANTANO.

Allegato D al decreto Reale.

*Atto di diffida di riscatto.*

L'anno millenovecentodiciotto, addì ventotto del mese di dicembre in Roma;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri on. avv. Luigi Dari e on. prof. Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Roma;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il R. decreto 24 settembre 1896 e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico:

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società veneta, per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione, sig. comm. Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma:

Che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'art. 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Roma ho notificato il suesteso atto alla concessionaria Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione sig. commendatore Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma, ivi consegnando la simile copia a mani dell'impiegato all'uopo incaricato sig. cav. Alessandro Saraiva.

Roma, 28 dicembre 1918.

Il commesso autorizzato: *Giustiniani.*

L'ufficiale giudiziario: *O. Lo Savio.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto 22 novembre 1919:

*Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici*: PANTANO.

---

*Il numero 2348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 75 « Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentate le somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 22. Spese d'ufficio - Uniforme al personale di servizio - Acquisto e manutenzione, ecc., lire centosettantamila (L. 170.000).

Cap. n. 68. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento dei locali, ecc., lire duecentomila (lire 200.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2355 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di Stato del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n 1023, riguardante i pagamenti da eseguirsi nel Regno in dipendenza di obbligazioni emesse da Società per imprese ferroviarie od esercenti pubblici esercizi portanti la clausola « oro effettivo » od altra equivalente, da farsi in valuta legale con l'aggiunta del cambio al corso ufficiale al giorno della scadenza col limite massimo di L. 115 per ogni 100 lire in oro è prorogata a tutto il 31 dicembre 1920.

Il termine stabilito nel secondo comma dello stesso articolo per il pagamento nella valuta stabilita dal contratto, in dipendenza della richiesta del creditore, è prorogato a tutto il 30 giugno 1921.

La presente disposizione è pure applicabile alle obbligazioni pagabili in oro nel Regno che siano state emesse dai Consorzi di bonificazione o di irrigazione.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2356 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze del servizio, mentre, data la contemporaneità di simili concorsi presso altre Amministrazioni dello Stato, alcuni fra i vincitori dei concorsi presso il Ministero predetto potrebbero preferire la nomina presso altro Ministero;

Considerato che le Commissioni esaminatrici dei concorsi stessi non hanno iniziato o terminato i loro lavori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli del personale dipendente dal Ministero stesso, nominando nell'ordine di graduatoria, in caso di rinuncia dei vincitori, gli aspiranti che saranno dichiarati idonei.

A tale scopo le Commissioni giudicatrici dei predetti concorsi, oltre a stabilire la graduatoria dei vincitori entro il numero dei posti indicati per ogni concorso, indicheranno quali sono i concorrenti idonei fino al doppio del numero stesso, classificandoli in ordine di merito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

*Il numero 2398 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata l'opportunità di permettere agli ufficiali

superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari e che, in conseguenza delle recenti disposizioni sul riordinamento dell'esercito e dell'armata, abbandonino il servizio, di poter conseguire la laurea in uno dei RR. Istituti di studi commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1919-920 e 1920-921 il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari potrà concedere l'iscrizione nei RR. Istituti superiori di studi commerciali agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari ed abbiano abbandonato il servizio attivo in seguito alle disposizioni recenti, quando, a giudizio del Consiglio per l'istruzione commerciale, posseggano i requisiti sufficienti a dare affidamento di poter seguire con profitto il corso degli studi superiori commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione stipulato in data 29 marzo 1919 fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'acquedotto pugliese;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 dell'atto suddetto:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione suppletiva stipulata in data 6 ottobre 1919, fra il ministro dei lavori pubblici e la Società italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dello acquedotto pugliese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*; MORTARA.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 2389. Regio decreto 30 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Boltiero (Bergamo) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2414. Regio decreto 13 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la R. scuola media di studi applicati al commercio, in Roma, viene classificata di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale, disponendosi che sia governata dalle norme della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del regolamento relativo, 22 giugno 1913, n. 1011.

---

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330 del 9 aprile 1911, il quale stabilisce che debbano stare a carico del contribuente, quando la risoluzione della controversia abbia confermato il giudizio della dogana, le spese di perizia occorse, oltre quelle di cui agli articoli 2 e 4 di detto testo unico, ed all'infuori dell'opera del Collegio consultivo dei periti doganali;

Visto l'art. 38 del regolamento approvato con decreto Ministeriale n. 1270 del 19 aprile 1911 per l'esecuzione del testo unico predetto;

**Determina:**

È approvata, fino a nuova disposizione, la seguente:

**Tariffa delle spese di perizia.**

*Categoria I.*

1. Acque minerali e acque gassose, L. 25.
2. Vini, sidro e idromele, L. 50.
3. Birre, L. 20.
4. Spiriti e liquori, L. 20.
5. Oli, grassi animali e vegetali, grassi vegetali, L. 25.
6. Oli minerali, di resina o di catrame, essenza di trementina, oli di pino, L. 15.
7. Oli essenziali ed essenze, L. 10.
8. Lieviti, L. 10.

*Categoria II.*

9. Caffè e suoi surrogati, L. 15.
10. Zuccheri, melazzi, caramello, L. 15.
11. Prodotti zuccherini di ogni specie (confetti, conserve, marmellate, frutta candite o sciroppate, cioccolata, paste dolci, siroppi, biscotti, farina lattea, latti condensati o preparati, citrati di magnesia e simili), L. 20.
12. Cacao, the e spezie varie, L. 15.

*Categoria III.*

13. Prodotti chimici di ogni specie (corpi semplici, acidi, basi, sali e composti vari organici, ed inorganici) e concimi chimici, L. 20.
14. Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti, semi, sughi, ecc. medicinali, L. 8.
15. Tamarindo e cassia, L. 20.

16. Manna, canfora, scorze e sughi di agrumi e di altri frutti non medicinali, L. 10.
17. Generi medicinali, cotone o ovatte antisettici, L. 10.
18. Medicamenti composti (specialità medicinali), L. 10.
19. Profumerie, L. 10.
20. Paraffina, cerosina, vasellina, L. 10.
21. Gomme, resine, gommoresine, ceralacca, catrame vegetale, L. 10.
22. Saponi e candele, L. 10.
23. Unti da carro e lubrificanti in genere, L. 20.
24. Reticelle per incadescenza a gaz, L 20.
25. Polveri piriche e altri prodotti esplodenti, cartucce, capsule, miccie e flammiferi, L. 20.

*Categoria IV.*

26. Legni, radiche, cortecce, frutti, foglie, fiori, erbe, licheni per tinta o concia, L. 8.
27. Estratti concianti o coloranti, L. 12.
28. Colori di qualsiasi specie, terre colorate, lapis, pastelli, gessetti, L. 20.
29. Vernici e inchiostri, L. 15.
30. Lucidi da scarpe, L. 15.
31. Nero animale ed altri neri, L. 10

*Categoria V a VIII.*

32. Fibre tessili, filati, crini e peli, L. 10.
33. Tessuti (esclusi quelli gommati), passamani, pizzi, cordoni, cordami, ecc., L. 15.

*Categoria IX.*

34. Legni, canne, giunchi e loro lavori, L. 10.
35. Sughero e suoi lavori, L. 10.
36. Paglia, trucioli e loro lavori, L. 10.

*Categoria X.*

37. Pasta di legno, L. 8.
38. Carta, cartone e loro lavori, L. 10.

*Categoria XI.*

39. Pelli, L. 10.

*Categorie XII e XIII.*

40. Minerali metallici, scorie, L. 20.
41. Metalli, leghe metalliche e loro lavori:
  a) Analisi qualitativa, L. 10.
  b) Analisi quantitativa per ogni singola determinazione, L. 20.
  c) Saggio sulla placcatura, doratura, argentatura, nichelatura, ramatura, stagnatura, piombatura, verniciatura, ossidatura, ecc., L. 8.

*Categoria XIV.*

42. Pietre preziose, L. 6.
43. Marmi, alabastri, pietre, terre, minerali non metallici, calci, cementi e loro lavori, L. 20.
44. Carboni, grafite, bitumi, catrami, peci, L. 10.
45. Laterizi, terre cotte, grès, maioliche, terraglie, porcellane, L. 20.
46. Vetri, smalti e loro lavori, L. 12.

*Categoria XV.*

47. Gomma elastica, guttaperca, loro lavori vari e surrogati, L. 15.
48. Tessuti gommati, L. 15.

*Categoria XVI.*

49. Granaglie, mondiglie, lolle, crusche e cruschelli, L. 8.
50. Farine, farinette, semolini, fecole, amidi, destrine, bozzime, glutine, L. 15.
51. Farine, fecole, amidi, preparati per uso dietetico, L. 20.
52. Pane, biscotto, paste alimentari, L. 10.
53. Frutta, legumi, ortaggi, freschi o secchi, L. 8.
54. Frutta, legumi, ortaggi in qualsiasi modo preparati o conservati, L. 20.
55. Semi e panelli di semi oleosi, L. 8.
56. Prodotti vegetali non nominati, L. 8.

*Categoria XVII.*

57. Carni, pesci, crostacei, molluschi, conservati in qualsiasi modo, L. 20.
58. Estratti di carne e di brodo, minestre conservate, condimenti per vivande ed altri simili prodotti alimentari, L. 20.
59. Budella, ventricini, giallo d'uova, L. 20.
60. Latte, miele, L. 20.
61. Burro, formaggio, grasso di maiale ed altri grassi animali di qualsiasi specie e cere animali o vegetali, L. 25.
62. Colle animali, L. 10.
63. Piume, capelli, spugne, corallo, avorio, madreperla, tartaruga, corna, ossa, ambra e loro lavori, L. 10.
64. Concimi non nominati, L. 20.

*Categoria XVIII.*

65. Mercerie, L. 8.
66. Celluloide e prodotti simili e loro lavori, L. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 dicembre 1919.

*Il ministro*: TEDESCO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

### Comunicato.

Con decreto Reale del 27 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1919, su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, il comm. Jacobini ing. Oreste, ispettore capo delle ferrovie dello Stato, è stato incaricato di reggere la Direzione generale per l'elettrificazione delle ferrovie.

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Disposizione nel personale dipendente:

*Direzione generale imposte dirette sui redditi.*

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Consoli Gaetano, primo agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di altri tre mesi, a decorrere dal primo agosto 1919.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 dicembre 1919.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 82.38 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 89.51 | — |

### Corso medio dei cambi.

del giorno 29 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,00 — Londra 50,12 — Svizzera 236 00 — New York 13,10 — Oro 198,71.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 28 dicembre 1919

*Presidenza del presidente* TITTONI TOMMASO.

La seduta comincia alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

*Congedi.*

Si accordano alcuni congedi.

*Presentazione di una relazione.*

CIRAOLO. Presenta la relazione al progetto di legge per la conversione in legge del decreto Luogotenenziale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

*Giuramento del senatore Setti.*

Introdotto dai senatori Mortara e Diena, presta giuramento il senatore Setti.

*Omaggio.*

PRESIDENTE. Annuncia che il dottor Cinio Cottafani ha offerto in omaggio al Senato, per mezzo del senatore Gioppi, due manoscritti autentici degli statuti di Dolano e di San Martino in Via.

Saranno uniti alla raccolta degli statuti che possiede la biblioteca del Senato.

A nome del Senato ringrazierà il donatore (Approvazioni)

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 ». (N. 35).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri venne iniziata la discussione.

MAZZIOTTI. Si limiterà a parlare della politica internazionale e della situazione interna dell'Italia, accennando a qualche quesito.

In primo luogo chiede chiarimenti sulla ratifica dei Trattati di pace e sulle riparazioni economiche che possono spettare all'Italia per effetto dei due Trattati.

Il Trattato colla Germania è ora esecutivo; ma quello dell'11 settembre 1919 con l'Austria-Ungheria è stato ratificato solamente dall'Italia ed è esecutivo, per un articolo del Trattato stesso, solamente in rapporto con la Potenza che lo ratifica. È quindi esecutivo per l'Italia, che ha provveduto alla ratifica con decreto Reale.

Però è interesse che abbia piena esecuzione in rapporto anche alle altre potenze vittoriose: ma non si ha notizia che ne sia stata fatta presentazione ai relativi Parlamenti.

Comprende la delicatezza della questione, ma è bene che i patti stabiliti coll'Austria abbiano principio di esecuzione. Durante quest'anno già avrebbe dovuto essere eseguito il primo pagamento delle somme che l'Austria è obbligata a dare all'Italia.

Per la questione adriatica in passato si ebbero notizie nei giornali di miglioramenti nello stato della soluzione di essa; ma da pochi giorni vi è stato un brusco cambiamento.

Ricorda le manifestazioni e gli inni del Parlamento francese all'Italia, quando questa intervenne nella guerra; ora, invece, dallo stesso Parlamento vengono moniti, *memorandum*, parole non benevoli.

Il testo del *memorandum* è ancora segreto; il Governo italiano non ha creduto ancora di comunicarlo; ma è venuto il discorso del presidente del Consiglio dei ministri in Francia, certo non benevolo.

Domanda quali le ragioni di così improvviso mutamento in Francia e nel Governo francese.

Crede che non siano estranee le parole del presidente del Consiglio italiano, il quale dichiarò nell'altro ramo del Parlamento che egli avrebbe sottoposto al Parlamento qualsiasi proposta che vincolasse il Governo nella politica internazionale.

Non intende polemizzare col presidente del Consiglio dei ministri in Francia, nè analizzare gli argomenti addotti.

Desidera però che non passi sotto silenzio e senza protesta una affermazione che ebbe il plauso del Parlamento francese, cioè che noi chiediamo alle potenze alleate che si venga meno ad un solenne impegno e che i popoli serbi ed i popoli jugoslavi hanno valorosamente combattuto per la causa comune. (*Bene!*).

I serbi, sì, combatterono, e li ricordiamo noi che li abbiamo salvati (Applausi unanimi e vivissimi) e li ricordiamo per le vie di Roma miseri e laceri: li ricordiamo salvati dalla flotta italiana con grande sacrificio di vite e di denaro. (Generali, vivissimi applausi).

Ma, come si può dire che i popoli jugoslavi abbiano combattuto per la causa comune, quando i soldati italiani li hanno trovati in prima fila a combattere strenuamente contro di loro, e quando i Parlamenti stranieri hanno reso omaggio al valore di quei jugoslavi che combattevano contro gli italiani? (Benissimo!).

È doloroso che si possa paragonare la causa di quei popoli salvati dagli italiani, dalla vergogna e dalla miseria, alla causa italiana e che si affermi che sono scesi in campo per grandi ideali ed hanno valorosamente combattuto e vinto! (Applausi vivissimi).

Le dichiarazioni fatte nei paesi alleati non sono tali da giovare ad un benefico indirizzo dell'opinione pubblica italiana. La grande maggioranza del nostro paese ha saldi i vincoli di affetto con la Francia e crede all'opportunità di una unione con essa dei comuni interessi e della comune civiltà; ma vi sono delle piccole minoranze, cui sorride ben altro ideale; e le dichiarazioni fatte alla Camera francese non possono giovare a cementare i nostri legami con la Francia, ma giovano bensì alle piccole minoranze del nostro paese che osteggiano i sentimenti di fratellanza con la nostra sorella latina. Tali dichiarazioni dovrebbero cessare, perchè la maggioranza degli italiani desidera di vivere in comunione di affetto e di ideali con la Francia. (Approvazioni).

L'onorevole Nitti nell'altro ramo del Parlamento parlò della questione adriatica, e ne parlò come se l'importanza di una questione potesse misurarsi a metri quadrati. L'onorevole Nitti soggiungeva che nel patto di Londra Fiume fu assegnato alla Croazia.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo). È stato depositato al riguardo un documento ufficiale presso la Commissione dei trattati.

MAZZIOTTI..... Ma non era certo opportuno che il presidente del Consiglio invocasse siffatto argomento che è diretto contro di noi (Commenti).

Comunque l'articolo del patto di Londra relativo a Fiume è noto al paese, e in un recente discorso l'onorevole Salandra chiarì le ragioni di esso, la quali derivano da un'azione della Russia.....

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo). Non c'è stata nessuna azione della Russia.

MAZZIOTTI. Se il patto di Londra per ciò che riguarda Fiume ci è contrario, si deve tenere presente che l'Italia ha assolto un còmpito ben più difficile di quello che il patto di Londra le ha assegnato, e pertanto il patto di Londra si poteva bene modificare a favore di un paese che per la guerra ha sacrificato quasi tutta la sua fortuna.

Non si intrattiene sull'importanza della questione di Fiume e dell'Adriatico, ma una parola del discorso pronunciato dall'onorevole Nitti alla Camera dei deputati gli è più delle altre doluta, la parola « retorica » più volte profferita dall'on. Nitti, parlando di Fiume.

Certo, la questione di Fiume e dell'Adriatico non è la sola che c'interessi, ma è una questione d'altissima importanza, e che ha i maggiori riflessi per l'avvenire del nostro paese; ed è doloroso che, parlando di tale questione, l'on. Nitti abbia adoperato la parola « retorica ».

Nel discorso della Corona si accenna al problema dell'Adriatico, ma vi si accenna mettendo in chiaro che non si è resa giustizia alle nostre aspirazioni. Se ciò è vero, non si può parlare di retorica. Nè faceva della retorica l'illustre presidente del Senato quando, ministro degli affari esteri, nel discorso del 27 settembre scorso parlò della questione di Fiume con entusiastiche e patriottiche parole; e l'on. Scialoja, parlando alla Camera dei deputati, tenne ben altra misura circa la questione adriatica.

Crede che l'onorevole Nitti, nonostante il suo sorriso e le sue frequenti punte d'ironia, sia anche egli un idealista ed un sentimentale nel senso nobile della parola, come apparisce dalla prefazione di un libro *Il socialismo economico* da lui scritto.

Il sentimento dei popoli è grande e forte; solo i popoli che hanno grandi idee possono aspirare alla vera grandezza. Ed il sentimento del popolo italiano in rapporto alla questione di Fiume e dell'Adriatico non deve essere offuscato nel suo alto valore morale.

Accenna agli impegni che il Governo italiano ha preso con la città di Fiume, e non vede come possano conciliarsi con le dichiarazioni dell'on. Clémenceau e dell'on. Nitti.

Spera che l'on. Nitti, parlando con quella sincerità che egli stesso invoca, possa dare al Senato chiarimenti atti ad attenuare le impressioni sfavorevoli che hanno fatto al paese le dichiarazioni del ministro francese, ed a tranquillizzare le coscienze.

L'on. Scialoia ha esposto nell'altro ramo del Parlamento quale sia il programma minimo del Governo nella questione adriatica: la salda garanzia dell'italianità dei nostri fratelli di Fiume, la tutela degli italiani in Dalmazia, la nostra sicurezza nell'Adriatico.

Il Senato non ha completa cognizione dei fatti e dei trattati per potere addivenire a conclusioni definitive; ritiene però che non debbansi sorpassare quei giusti limiti in cui il ministro degli esteri ha posto la questione e che non si debba transigere con la dignità ed il decoro della nazione (Benissimo!).

E tratta della situazione interna. Trova esagerato il credere che l'Italia sia alla vigilia di una rivoluzione, o nel cammino della rivoluzione, come un deputato ha detto nell'altro ramo del Parlamento.

Ha fede nel paese, il cui buon senso e la cui moderazione sono proverbiali. È bensì vero che abbiamo avuto un notevole ed inatteso aumento del partito socialista alla Camera dei deputati. Le ragioni del fenomeno sono ben note per doverle ripetere. Non è però superfluo rilevare che, a determinare il fenomeno, è concorso in modo notevole il modo seguito per le elezioni, che era propugnato dal partito socialista, il quale, perchè organizzato, prevedeva di ottenere un successo.

Nelle elezioni si sono visti uomini politici di grande valore disertare il campo della lotta, scompaginando così le file del partito liberale e facilitando l'ascesa dei partiti estremi.

Inoltre il metodo seguito dal Governo nelle elezioni, più che a consolidare la parte liberale, è stato rivolto a rinforzare il Gabinetto, già vacillante negli ultimi giorni della passata legislatura.

Il socialismo attualmente non vuole la rivoluzione; anzi la teme più delle classi dirigenti, come ha detto il profeta del partito socialista italiano, il Turati, il quale nel suo discorso a Milano ha detto ai socialisti: Non pensate alla rivoluzione; essa porterebbe l'anarchia, la fame, ed una reazione violenta della borghesia, tutta a danno del proletariato.

Il partito socialista vagheggia i placidi tramonti delle istituzioni, viene sicuro e tranquillo ad inscenare dimostrazioni alla Camera dei deputati con facile eroismo, mentre le classi dirigenti della borghesia hanno tradizioni di ben altri eroismi (Benissimo!).

Il senatore Ruffini nel suo discorso dell'8 dicembre rivendicò i vanti e le benemerenze della borghesia.

La classe borghese ha rappresentato nel mondo ciò che vi ha di più alto e di più nobile e solo la borghesia ha dato una coscienza al proletariato.

Crede che il Governo non faccia opera utile col suo atteggiamento di blandizie verso il partito socialista: nessuno chiede una politica di repressione, ma la politica di blandizie incoraggia i partiti estremi.

Vuole una politica di riforme sociali, con l'ordine e il rispetto delle istituzioni. (Benissimo!).

Si è accennato altrove alle responsabilità della guerra, al fallimento della politica di guerra.

Crede che mai, come durante la guerra, rifulsero tutte le virtù tradizionali di casa Savoia; virtù di soldato, di cittadino e di Re. (Approvazioni).

La politica di guerra ci ha condotto alla più grande vittoria, alla distruzione del nostro secolare nemico ed al compimento dell'unità nazionale.

Le sofferenze della guerra, le tensioni d'animo in cui ci troviamo hanno determinato in noi un nervosismo, che ci rende giudici meno sereni di noi stessi. Ci agitano le difficoltà finanziarie e di vettovagliamento, l'atteggiamento degli alleati a nostro riguardo, ma quando avremo sorpassato queste difficoltà e consolidato la nostra economia e la nostra finanza, ben diverso apparirà il carattere di questi tempi al futuro storico; e il giudizio sereno della storia consacrerà che mai dopo la gesta di Roma repubblicana e di Roma imperiale l'Italia assurse a più alti fastigi di onore e di gloria. (Applausi vivissimi; molte congratulazioni).

CIRAOLO. Esprime parziale adesione e parziale dissenso dalle cose dette dal senatore Mazziotti.

Dimostra come mai prima d'ora sia stata viva la compenetrazione della politica estera con quella interna.

Le dichiarazioni fatte alla Camera francese dall'onorevole Clémenceau non sono che l'epilogo del trattamento fatto alla politica italiana dopo l'armistizio; ma Clémenceau è un antico sincero amico dell'Italia (Rumori, denegazioni).

Clémenceau è stato lunghi anni, come scrittore, all'opposizione di tutti i governi, e contro la politica triplicista opponeva quella della nazionalità. Ma è venuta la guerra; egli ha seguito le vicende di essa. E non è da oggi che Clémenceau manifesta delle inquietudini verso l'Italia. In tredici mesi tre eminenti uomini si sono succeduti a rappresentare l'Italia nella Conferenza di Parigi; tutti e tre hanno dovuto, di fronte agli atteggiamenti degli alleati e dell'associato e alle difficoltà politiche, ritornare senza una soluzione della questione adriatica nel senso giustamente desiderato dall'Italia perchè vi è grande distanza tra ciò che alleati ed associato vogliono concedere, e ciò che all'Italia spetta in minima parte.

L'Europa ha un arbitro in Wilson e, al disopra dei fenomeni politici, vi sono quelli economici e finanziari. Finchè il dollaro avrà il primato, il signor Wilson, non solo in virtù dei quattordici punti, ma in virtù della signoria economica che l'America è venuta acquistando in Europa, prevarrà. (Rumori).

Dal giugno di quest'anno i rapporti cogli alleati sembravano migliorati; si sperava che, a poco a poco, si potesse procedere ad un giusto componimento della questione adriatica; ma, ecco che nella stampa straniera appaiono leggende catastrofiche sulle condizioni interne dell'Italia, le quali, per non essere la propaganda italiana all'estero bene organizzata, hanno lasciato traccia presso gli stranieri ed anche nel mercato finanziario.

Si sono poi considerate le elezioni politiche come una conferma di quelle leggende; è venuto poi il *memorandum* consegnato al ministro degli affari esteri italiano ed in ultimo il discorso Clémenceau.

È fatale per l'Italia non essere bene conosciuta dai suoi alleati e fa voti che tutta la gioventù italiana, che da ogni parte d'Italia va all'estero, possa riuscire a sfatare le false leggende.

La politica interna di un paese non dipende dal Governo, è la risultante delle forze in contrasto. È difficile fare una politica interna nel momento in cui il paese esce dalla grande crisi causata dalla guerra.

Fa suo l'inno del senatore Mazziotti alla borghesia italiana e ricorda le benemerenze di questa verso il proletariato. Occorre però che la borghesia sappia organizzarsi, lasciando da parte alcune tendenze del passato.

Confida che la borghesia potrà trovare consiglio e guida nel Senato.

Conchiude che, per i vincoli che vi sono tra la politica estera e quella interna, è necessario, per avere una politica estera più libera, che quella interna sia più sicura.

PELLERANO. I nuovi provvedimenti finanziari costituiscono un meccanismo organico e completo, capace di essere perfezionato; però deve notare subito una lacuna, che è necessario colmare per dare forza alle finanze dello Stato.

Crede che la conversione dei titoli in nominativi, qualora fosse accompagnata da accorti provvedimenti, come in altri paesi, darebbe il sicuro mezzo per accertare le ricchezze, i cespiti; così potrebbero essere, per giustizia e per morale, colpite per le prime le fortune di guerra.

È d'accordo col ministro del tesoro che bisogna fare economie, per

quanto più si può, ma non vede come possa conciliarsi questo proposito con i continui provvedimenti finanziariamente larghi che si sono presi, a cominciare da quelli per le pensioni.

Bisogna semplificare i servizi, bisogna fare la grande riforma amministrativa, per ottenere diminuzione di spese.

Consente in ciò che si vuol fare per l'emigrazione e per il movimento dei forestieri: ma domanda dove andrebbero ad abitare i forestieri, se venissero numerosi, poichè l'autorità militare continua a tenere gli alberghi requisiti durante la guerra.

Osserva che ora, mentre gli albergatori possono guadagnare ciò che vogliono, i proprietari del fabbricato sono vincolati dai decreti per le pigioni. Vorrebbe quindi una modificazione di quei decreti a favore dei proprietari. Vi è grande convulsione nel servizio degli approvvigionamenti e crede che ne sia causa il nuovo ordinamento annonario.

L'Italia è andata alla Conferenza della pace dopo una grande vittoria con la quale ha distrutto un Impero potente e quasi millenario. Ma la sua vittoria non ha avuto l'onore neppure di essere salutata e valutata.

Parte della colpa è degli italiani; alleati ed associati hanno saputo speculare sulle miserie morali e politiche dell'Italia; ed i delegati italiani, pure avendo fatto tutti gli sforzi possibili, si sono trovati di fronte ad una forte resistenza.

Pare che fra giorni si ritornerà sulla questione adriatica e spera che gli alleati vorranno consentire nel programma minimo dell'Italia. Presenta perciò il seguente ordine del giorno che confida sarà accettato dal Governo e dal Senato:

« Il Senato, convinto che i diritti d'Italia, specialmente dopo i grandi sacrifici compiuti e la decisiva vittoria ottenuta, saranno riconosciuti dagli alleati e dall'associato, confida che il problema adriatico avrà presto una soluzione soddisfacente che garantirà l'italianità di Fiume, la tutela degli italiani in Dalmazia e la sicurezza dell'Adriatico ».

Quanto alla politica interna, egli, seguace di Crispi, non ha mai approvato nè quella di prima, nè quella di oggi. La politica interna l'ha sempre riassunta nella proposizione che la transazione è la regola, con abbassamento dell'autorità dello Stato di fronte agli assalti del socialismo. Si è diffusa perciò negli italiani l'opinione che basti la violenza per ottenere dallo Stato ciò che si vuole.

Il passato dell'Italia ha lasciato delle traccie che non sono ancora scomparse; così mentre la Francia e l'Inghilterra, che hanno avuto anche loro un Caporetto, non ne hanno mai parlato, in Italia se ne è discusso per mesi interi e si è fatto di tutto per svalutare la vittoria; e ciò per opera dei neutralisti, che hanno anteposto una misera ambizione personale ad un alto e supremo interesse della patria. (Vive approvazioni).

Capisce le difficoltà del Governo in questo momento, e capisce, quindi, certi suoi atteggiamenti, ma non può approvare la larghissima amnistia che si è data ai disertori. Con questo atto il Governo ha creduto di tranquillizzare il proletariato; ma i più violenti nelle elezioni, sono stati appunto gli amnistiati. Con questo atto si è provocato il disgusto delle famiglie dei combattenti, specialmente di quelle che hanno avuto dei morti e dei feriti. (Approvazioni).

Con quest'atto si è fatto un danno all'esercito; molti dei richiamati del 1900 non si sono presentati e quelli che si son presentati sono i figli di quella odiata borghesia, che è la classe più danneggiata nelle presenti condizioni del paese (Benissimo!).

Concludendo, l'oratore si volge al presidente del Consiglio e gli dice: se volete essere veramente un uomo di Stato rialzate il prestigio e l'autorità dello Stato, e nella difesa dell'ordine e della legge, siate giusto sì, ma severo ed inesorabile. (Vivi applausi; molte congratulazioni).

SANTUCCI. Dopo i discorsi che ha uditi, che hanno trattato la maggior parte dei problemi che interessano la vita del paese, non ripeterà cose dette bene, e come le sentivano coloro che hanno parlato.

Crede però che uno sguardo sulla politica generale del paese non sia inopportuno.

L'Italia, dopo una guerra così nobilmente combattuta, dopo una vittoria così grande che ha colmato di gioia quanti amano la patria, purtroppo non può vedere risolti tutti i problemi ai quali essa ha maggiore interesse. La lunga attesa ha stancato il paese ed ha prodotto agitazioni e turbamenti.

La situazione finanziaria ed economica incombe sugli animi in modo allarmante; gli sforzi dei ministri del tesoro e delle finanze trovano una accoglienza paziente nei cittadini; ma la pazienza sarebbe più ferma se i mezzi escogitati per riparare i danni fossero sufficienti, e se il contribuente fosse convinto che il danaro a lui spremuto verrà impiegato con parsimonia oculata e prudente.

Non crede alla rivoluzione prossima o in via, come ha detto il senatore Mazziotti, ma vi sono dei fenomeni che dànno a meditare; principale tra questi l'avvento alla Camera dei deputati di un sì gran numero di socialisti; ma il fatto non ha tutto il valore che aritmeticamente sembra avere.

Alle cause vere ed accidentali che hanno prodotto questo fenomeno, come l'assenteismo dei borghesi e il timore di nuove guerre, si deve aggiungere la sfiducia verso i partiti che hanno fin qui governato il paese.

A questo stato di cose occorre provvedere in modo diverso da quello che molti credono opportuno.

Non bisogna opporre al socialismo una resistenza passiva, ma dobbiamo, all'ombra delle istituzioni liberali che ci reggono, rifare il fondo morale del nostro popolo.

La borghesia ha molti meriti, ma anche una colpa, quella di aver consentito, accarezzato e professato perfino un materialismo, che ha costituito l'anima del socialismo moderno.

È necessario rifare gli elementi etici della nostra vita sociale; solo quando il popolo sarà più cristiano, sarà possibile ritrovare l'equilibrio. Molte riforme occorrerà fare nel campo sociale con quella antiveggenza che è dettata dalla sapienza politica.

In fondo il nostro popolo è più sanabile e più sano di quel che non si creda, come lo dimostra il risveglio che ha portato cento deputati di un partito nuovo alla Camera, di fronte al partito socialista. Il partito popolare non è un partito estremo; l'oratore respinge questa ingiuria. Il partito popolare è un partito d'ordine, e ad un momento dato può rappresentare l'equilibrio ed assicurare l'applicazione di riforme prudenti, che si debbono concedere, ma non farsi strappare da alcuno (Bene!).

Il paese sa che vi è in esso un elemento molto numeroso, molto più numeroso che non si creda, il quale sente col popolo, ma sente anche con Dio, e che vuole che le riforme sociali si facciano con l'ordine e con la disciplina (Approvazioni).

La proprietà deve rimanere salda, ma non cristallizzata; la famiglia deve essere difesa, perchè è la fonte delle virtù più intime e più sostanziali di un popolo. E così la religione, per la quale noi invochiamo la libertà vere e sincera, poichè essa innalza le finalità della vita.

Quanto alla scuola, noi desideriamo che la cultura si diffonda, che l'analfabetismo sia combattuto, che la scuola sia formativa e non demolitrice; vogliamo che a lato della scuola ufficiale sorga la scuola privata, onde dalla concorrenza sia promossa la cultura e sia elevato il livello della vita sociale.

L'applicazione di questi concetti porterà un avvenire radioso per l'Italia, la quale sarà una delle nazioni che prime risorgeranno rapidamente dopo l'uragano della guerra. (Applausi — Congratulazioni).

FRASCARA. Invita il Governo a far discutere i bilanci del 1921 insieme a quelli in corso, pei quali si chiede l'esercizio provvisorio, per evitare una ripetizione di discussioni che sarebbe accademica.

Per ciò che riguarda la situazione finanziaria, per quanto essa sia ancora oltremodo grave, l'oratore è piuttosto ottimista, poichè crede l'Italia abbia in sè tali forze di reazione da riuscire a vincere le difficoltà in cui si dibatte, col lavoro e con la guida di un Governo forte e saggio.

Ma la situazione è tutt'altro che semplice; augura che possa essere sollecitamente migliorata dal prestito che il Governo ha bandito, e dall'applicazione delle imposte che esso ha escogitate.

Non è questa l'ora di esaminare i provvedimenti finanziari; ma osserva che l'imposta sugli oggetti di lusso e sui guanti contiene disposizioni d'una tale anomalia, che comprende come il Governo abbia proposto che essa si debba applicare per decreto Reale.

Invita il ministro del tesoro a chiarire il suo pensiero su questa imposta.

Accenna alla sperequazione tra l'imposta sui tessuti di seta e sui merletti di filo a di cotone e chiede che vi sia portato qualche rimedio.

Teme che l'imposta del 10 per cento sugli oggetti di lusso darà luogo a delusioni per la finanza e sia di soverchio aggravio pei consumatori.

Le economie sono da tutti riconosciute come necessarie ed imprescindibili, ma ogni giorno si fanno nuove spese. Ciò non deve essere, ed il Governo ha l'obbligo di infondere nel contribuente la convinzione che del suo denaro sarà fatto un miglior uso.

Approva le parole di condanna pronunciate dall'on. Giolitti contro il lusso delle classi agiate, ma bisogna anche bollare il lusso delle classi disagiate, che si erano abituate ai facili guadagni del periodo di guerra, e vogliono continuarlo.

Raccomanda che col prodotto del prestito, insieme coi debiti sia diminuita la enorme circolazione cartacea.

Invita il Governo ad usare la massima energia perchè nella Camera dei deputati, ove sono giunti l'uno di fronte all'altro due partiti agguerriti, l'aliquota d'imposta sul patrimonio non ascenda ad altezze impossibili.

Le ultime elezioni hanno portato alla Camera dei deputati due partiti in grandi forze; il partito socialista che ha tendenze rivoluzionarie, ed il partito popolare che credeva avesse tendenze conservatrici; ma pare che ambedue i partiti facciano a gara per la socializzazione delle terre e delle industrie.

Il partito popolare ha fatto una proposta radicale, che dava ai contadini il diritto di diventar proprietari delle terre da essi coltivate.

Ciò sarebbe la rovina dell'agricoltura, che ha potuto realizzare i suoi progressi mediante il lavoro di molti anni e di più generazioni di proprietari.

Alcuni appartenenti al partito hanno detto all'oratore che quella era una proposta venuta da una minoranza popolare, e che il partito avrebbe fatto un'altra proposta in favore dei contadini. E tale proposta è stata quella della istituzione delle Camere di agricoltura che tutti approviamo.

Si associa a ciò che il senatore Santucci ha detto relativamente alla religione; ma la separazione tra religione e Stato è necessaria.

Non occorre che il partito popolare vada verso il socialismo, perchè allora non si saprà più dove si andrà a finire. (Ilarità).

Spera che il Governo non si contenti di cercar di vivere nell'ambiente difficile della Camera dei deputati, ottenendo transazioni da una parte e dall'altra, ma che attuerà un programma forte. Bisogna saper resistere, e sapere dove si vuole andare. Ha fede nel vecchio programma del partito liberale, che ha saputo sempre tener fronte a partiti di opposizione anche forti, che avevano aspirazioni contrarie alle sue, ed ha guidato l'Italia fino al compimento della sua unità (Bene!).

Parlando della politica estera, dice che le ultime dichiarazioni fatte al Parlamento francese hanno provocato in Italia profonda impressione di dolore, specialmente perchè si vede trascurata la nostra vittoria che è stata la prima delle vittorie dell'Intesa ed ha deciso della guerra. Ed ora si cerca di ignorarla; si parla appena dell'Italia, e si esaltano i serbi che noi abbiamo salvato (Benissimo!), i croati che sono stati i più acerrimi combattenti contro di noi (Generali approvazioni).

Teme che le parole del primo ministro francese rappresentino il sentimento di una gran parte della Francia, e si augura che il presidente del Consiglio ed il ministro degli affari esteri faranno presenti a Parigi questo dolore e questo sdegno degli italiani (Applausi vivissimi).

Dopo sei mesi dal cambiamento del Ministero, la situazione della politica estera perdura immutata, seppure non è peggiorata; l'unica nostra forza nella conferenza della pace era il Patto di Londra, e sarebbe stato nelle nostre mani un'arma ben più efficace, se tutta la stampa, non esclusa quella che si dichiara devota alle istituzioni, lo avesse sostenuto. (Benissimo!).

Per la questione adriatica, augura conclusioni che salvino l'onore e il decoro della Nazione, e ci assicurino la giusta pace, cui dopo tanti sacrifici abbiamo diritto.

Nessuno sa quale sarà per essere il definitivo assetto dell'Europa, ma è perplesso nella parte che a noi potrà spettare dagli Alleati nello sfruttamento di quella colonia interna europea che è la Russia, cui aspirano tutte le nazioni vincitrici e vinte.

Dobbiamo riallacciare le relazioni con tutte le nazioni.

Crede d'interpretare il sentimento del Senato invitando il presidente ad esprimere alla nazione rumena i sentimenti di fratellanza dell'Italia, ed eguale invito fa al presidente per il Parlamento polacco che rappresenta un nobile popolo, il quale ha tradizioni altissime nell'arte, nella vita dei popoli, nel patriottismo. (Unanimi applausi, congratulazioni).

PRESIDENTE. Non mancherà di far pervenire alle nazioni rumena e polacca i sentimenti di simpatia e di fratellanza del Senato italiano. (Approvazioni).

(*Continua*).

## CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 20 dicembre 1919

(*Continuazione*)

*Presidenza del presidente* ORLANDO.

*Seguito della discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.*

SCIALOIA. Nella seduta del 27 settembre scorso l'illustre mio predecessore, ministro Tittoni, spiegò largamente alla Camera dei deputati quale fosse la condizione dei nostri rapporti internazionali ed a qual punto fossero giunte le trattative della Conferenza per la pace, specialmente per quanto concernava le questioni che più da vicino riguardano l'Italia.

Nei due mesi successivi, durante i quali il Ministero degli affari esteri e la presidenza della Delegazione italiana a Parigi furono tenuti ancora dal senatore Tittoni, le medesime difficoltà, che avevano per l'innanzi impedito la pronta definizione delle numerose controversie, ritardarono ancora la desiderata soluzione delle questioni più gravi.

Fu bensì firmata la pace con la Bulgaria e fu condotto a termine il trattato che in questi giorni sarà presentato all'Ungheria, ma non si è incominciata neppure la trattazione in comune dei non facili problemi relativi al trattato con la Turchia, e non si è trovata una sodisfacente risoluzione delle questioni adriatiche.

Dal ministro Tittoni, nella continuazione delle trattative col Governo degli Stati Uniti d'America, fu presentata una proposta, nella quale si richiedeva, in via di transazione, come minimo, la penisola istriana con una zona assai ristretta nel territorio di Volosca in modo da venire a contratto col territorio del *corpus separatum* di Fiume nei confini dello Stato libero tracciato dal presidente Wilson; oltre alle isole di Lussin e di Unie e ai gruppi di Lissa e di Pelagosa, già ammessi, l'isola di Lagosta; la dichiarazione d'indipendenza di Zara sotto la protezione della Società delle Nazioni e con la rappresentanza diplomatica affidata all'Italia; il mandato per l'Albania; la sovranità su Valona e sul territorio ad essa militarmente ed economicamente necessario; la neutralizzazione di tutta la costa dalmata.

Ma la proposta non fu accettata dal Ministro Lansing, il quale

risposte invece del presidente Wilson infermo. Nel respingere soprattutto la richiesta della zona istriana di contratto col *corpus* fiumano e dell'isola di Lagosta, il Governo americano diede anche una maggiore esplicazione al suo concetto circa la neutralizzazione dalmata, riducendola ad una delimitazione delle acque e delle isole fino a Ragusa, onde sarebbero rimasti allo Stato jugoslavo, Sebenico e Cattaro, i due più potenti porti militari dell'Adriatico, oltre i minori, senza alcuna seria garanzia per la sicurezza della nostra costa peninsulare, romagnola, marchigiana e pugliese.

Le cose erano a questo punto, quando io raccolsi la successione della direzione degli affari esteri negli ultimi giorni di novembre.

Recatomi immediatamente a Parigi trovai che il Consiglio era prossimo a subire una notevole crisi. La Delegazione degli Stati Uniti stava per partire lasciando a suo rappresentante nel Consiglio supremo l'ambasciatore americano a Parigi più come assistente che come membro plenipotenziario. Le gravi discussioni sorte nel Senato americano consigliavano a quel Governo tale atteggiamento. Dall'Inghilterra era venuta la proposta di sospendere la Conferenza di Parigi per riprenderla in seguito, forse in altra sede. Intanto i rappresentanti degli Stati Uniti, dell' Inghilterra e della Francia avevano creduto utile di venir preparando un *memorandum* relativo alle questioni adriatiche da consegnarsi alla Delegazione Italiana.

Quando il presidente del Consiglio dei ministri francese mi fece cenno di tale *memorandum*, mi dichiarò che non si trattava in alcun modo di un atto di pressione su di noi, ma solo di una recapitolazione dello stato presente delle questioni con la motivazione relativa a ciascuno dei punti trattati, per modo che la Delegazione italiana avrebbe potuto rispondere così ai motivi, come alle conclusioni enunziate. Dovendo io andare a Londra, ove il primo ministro Lloyd George aveva da più giorni invitato anche il nostro presidente Nitti, che non poteva allora muoversi da Roma, la consegna del *memorandum* fu protratta.

Dal ministro inglese degli affari esteri, lord Curzon, ebbi precisa notizia del contenuto del *memorandum* che, in sostanza, riproduceva, con dichiarazioni amichevoli e con larga motivazione, le ultime proposte americane. (*Commenti*).

Il primo ministro Lloyd George, prima della riunione plenaria, tornò a dirmi che quello scritto non era nè una vera Nota, nè una proposta collettiva, ma un documento che doveva considerarsi soltanto come punto di partenza per l'apertura di una discussione e aggiunse che solo con tale intendimento me l' avrebbe consegnato.

E con simili dichiarazioni mi fu dato e fu da me ricevuto il *memorandum* nella seduta in cui intervennero i ministri inglesi e francesi e l'ambasciatore americano.

Ho voluto narrare questi particolari, affinchè la Camera possa apprezzare nei suoi giusti termini il valore di un documento, al quale si volle attribuire troppa grande importanza.

La discussione, che dovrebbe essere decisiva, delle questioni adriatiche non tarderà. Si è infatti convenuto che essa avrà luogo in una apposita riunione a Parigi dei primi ministri e dei ministri degli affari esteri della Gran Brettagna, della Francia e dell' Italia, assistendovi, se vorrà, l' ambasciatore americano. Per stabilire le basi giuridiche e politiche della trattazione, io risponderò per iscritto al *memorandum*; ma la decisione dovrà essere il risultato di un'ampia discussione orale. Ciò dimostra che i nostri alleati sono oramai anche disposti a discutere una soluzione che non coincida in tutto con l'ultima proposta americana, nella fiducia che di fronte ad un accordo delle grandi potenze alleate, fondato sulla comune utilità dell'Europa, il presidente degli Stati Uniti nord-americani vorrà dare il suo consenso a qualche modificazione della sua tesi.

Anche negli ultimi discorsi il presidente del Consiglio vi ha dimostrato quanto fermo sia il nostro proposito di non distaccarci, nello stabilire la pace, dagli alleati ed associati, coi quali abbiamo vinta la terribile guerra; ed io non posso che riaffermare oggi il medesimo proposito. Ma appunto la necessità di tale stretta unione, in un momento che non è forse meno grave della guerra medesima, deve essere sentita da tutti coloro che hanno insieme sostenuti gli immensi sacrifici che ci hanno condotti alla vittoria. (*Bene!*) La salda garanzia dell'italianità dei nostri fratelli fiumani, la tutela degli italiani di Dalmazia, la sicurezza dell'Adriatico sono i fini, ai quali saranno diretti tutti i nostri sforzi. (*Approvazioni*).

Nessuna intenzione aggressiva ci anima, e saremo lieti se potremo stabilire le relazioni amichevoli, che il pacifico scambio economico e la comune utilità richiedono, coi nostri vicini di oltre Adriatico, che hanno avuto con noi tanti contatti nella storia e che non possono dimenticare la grande parte che l'Italia ha avuta nella loro liberazione. (*Approvazioni*).

Di tutte le importantissime questioni, che si rannodano alla pace con la Turchia e all'assetto politico ed economico dell'Oriente mediterraneo, si è finora discorso in via di semplice preparazione. La discussione decisiva avrà luogo con lo stesso metodo fissato per la definizione delle questioni adriatiche in un tempo che ormai non può essere lontano. Noi seguiremo la via che abbiamo finora tenuta e che è stata pubblicamente tracciata dal senatore Tittoni nel suo discorso al Parlamento col consenso della pubblica opinione italiana.

Nulla di nuovo posso comunicare relativamente agli interessi coloniali, perchè le trattative, quantunque molto avanzate, siccome è noto, non poterono compiersi definitivamente a causa dell'assenza del ministro inglese delle colonie. La nostra azione però non si limita alla politica coloniale territoriale, ma si rivolge con ogni cura anche al maggiore sviluppo dell' economia e del commercio coloniale.

Nulla è mutato nei nostri rapporti amichevoli coi nuovi Stati nati dal frazionamento dell'Impero austro-ungarico. È nostro proposito di favorire il vettovagliamento e la ripresa della vita economica degli Stati più immiseriti, e lo stabilimento di Governi democratici che siano garanzia di pace per l'avvenire.

Quali debbano essere i nostri rapporti coi vari Stati di fatto che si sono formati in Russia in lotta tra di loro, la Camera dei deputati ha indicato in un ordine del giorno accettato dal Governo. Esso rientra nelle generali direttive che furono recentemente ammesse dagli Stati alleati. (*Commenti*).

Le gravi difficoltà economiche, che affiggono non soltanto il nostro paese, ma sotto diversa forma anche gli altri Stati di cui solevamo considerare quasi invulnerabili l' economia e la finanza sono oggetto di costanti cure del Governo.

Uno dei più esperti nostri colleghi si reca a Londra per ottenere, anche a nostro favore, quelle prove di solidarietà che recentemente, come conclusione di non facili trattative, furono date ad una potenza alleata.

Onorevoli deputati, i lunghi mesi che si sono consumati nella elaborazione dei numerosi complicati trattati, che costituiscono il complesso del trattato di pace mondiale, hanno prodotto, e non soltanto nel nostro popolo, un senso di stanchezza e qualche volta di scoraggiamento, che, se pure non è del tutto ingiustificato, conviene che sia vinto.

L' azione dei singoli ministri o delegati è poca cosa se non è sostenuta dalla Nazione, i cui interessi sono oggetto delle trattative, ma le cui forze morali e materiali ne sono il vero soggetto.

Il Parlamento e il popolo italiano che seppero dare si magnifica prova al mondo del loro valore civico e militare durante la guerra, vorranno, io ne sono certo, dimostrare anche nelle presenti circostanze le virtù che renderanno l'Italia agli occhi di tutti forte e solida garanzia di civiltà e di pace. (*Approvazioni — Commenti vivaci e prolungati dall'estrema sinistra — La seduta è sospesa per alcuni minuti*).

SALVEMINI, avrebbe desiderato che le dichiarazioni del ministro degli affari esteri fossero state più chiare e precise.

Rileva che da cinque anni la Camera ed il paese sono tenuti perfettamente all'oscuro in fatto di politica estera. Si parla di un *memorandum*, di cui i giornali hanno già dato notizie, chi sa quanto autentiche, ma la Camera non ha dati di fatto sicuri per discutere.

Osserva che soltanto dall'estero sono venute le notizie sulle clausole del trattato della triplice e di altre convenzioni internazionali. E non si conoscono ancora nemmeno i termini precisi del trattato di Londra di cui ci è pervenuta la notizia solo dalle rivelazioni del Governo bolscevico.

In tali condizioni, ogni discussione di politica estera è priva di ogni serio fondamento.

Perciò l'oratore ha presentato un ordine del giorno in cui chiede la sollecita pubblicazione dei documenti diplomatici della neutralità, della guerra e delle trattative di Parigi.

*(Continua).*

## R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

*Classe di scienze morali, storiche e filologiche*

Adunanza del 7 dicembre 1919.
Presidenza del socio prof. comm. ANDREA NACCARI, presidente dell'Accademia

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza del 23 novembre u. s.

L'accademico segretario dà notizia dell'improvvisa morte, avvenuta la sera del 1° corrente, del socio corrispondente Pier Enea Guarnerio, professore ordinario di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine nella R. Università di Pavia. La classe invia le sue condoglianze alla famiglia dell'illustre defunto.

L'accademico segretario presenta, a nome dell'autore socio corrispondente Giuseppe Zuccante, alcune pubblicazioni.

Saranno pubblicate negli *Atti* accademici la nota esegetica del prof. Emilio Betti « La condictio dei fructus contro il possessore di mala fede », presentata dal socio Pacchioni, e la nota del socio corrispondente Giuseppe Boffito « Due passi del Cardano concernenti Leonardo da Vinci e l'aviazione », presentata dall'accademico segretario.

*Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.* — Adunanza del 14 dicembre 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Si legge e si approva l'atto verbale della precedente adunanza.

Il presidente comunica una lettera del commissario prefettizio sig. conte Olgiati, che annunzia di avere assunte le funzioni di amministratore del comune di Torino.

Presentazione di Note, che sono accolte per la stampa negli Atti: dal socio Sacco, « Le oscillazioni glaciali »; dal socio Jadanza, « I concetti moderni sulla figura matematica della Terra. Appunti per la storia della geodesia », Nota nona; « Il divario fra l'ellissoide e la terra fluida », dell'ing. Ottavio Zanotti-Bianco; dal socio Parona, « Osservazioni cristallografiche sull'azzurrite di Gonnesa (Cagliari) », della dott. Fausta Balzac.

Raccoltasi poscia la classe in seduta privata, procede alla votazione per l'elezione del segretario della classe ed è riconfermato per un nuovo triennio il socio Carlo Fabrizio Parona; salvo l'approvazione sovrana.

# CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re, ieri mattina, accompagnato dal suo primo aiutante di campo generale Cittadini, e dal comandante Marenco di Moriondo, ha visitato la mostra del « Cartello della Vittoria ».

Ricevuto dal presidente e da altri membri del Comitato promotore, il Sovrano si interessò vivamente dei lavori esposti, esprimendo su parecchi il suo augusto giudizio.

Lasciando la mostra, Sua Maestà ebbe parole di compiacimento e di elogio per gli ordinatori di essa.

S. A. R. il Duca d'Aosta è partito iersera da Roma per Firenze.

**Nuovo ponte sul Tagliamento.** — Domenica scorsa, in forma solenne, è stato inaugurato un grandioso ponte in cemento armato sul Tagliamento, tra Codroipo e Casarsa, ponte che era stato iniziato prima della ritirata di Caporetto e che gli austriaci avevano distrutto.

Esso è lungo un chilometro ed è stato costruito in meno di otto mesi.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il prefetto comm. Masi e tutte le autorità provinciali.

Hanno parlato il generale Marieni, ispettore generale dell'arma del genio, in rappresentanza del Ministero della guerra, il tenente colonnello Polenghi, direttore dei lavori, l'on. Girardini e l'arcivescovo mons. Rossi, il quale ha poscia benedetto la nuova costruzione.

**Diffida.** — Risulta che il Comando di Fiume si proporrebbe di alienare materiali provenienti dalle basi che i Governi alleati avevano in quella città.

Poichè il Governo non può riconoscere la validità di tali alienazioni, si avverte che tali materiali, ove siano introdotti nel territorio del Regno, verranno senz'altro sequestrati per essere consegnati ai legittimi proprietari.

# TELEGRAMMI " STEFANI „

DUBLINO, 28. — L'attacco contro il palazzo del Vice-Re d'Irlanda è avvenuto alle 2 di notte.

Si sono uditi colpi di arma da fuoco sparati dal parco Phoenix, le cui dipendenze sono attigue al palazzo.

Un ufficiale ed un certo numero di soldati, che stavano di guardia alle porte, si sono avanzati nei giardini per esplorare i luoghi.

Sembra che l'ufficiale rimasto ucciso sia stato colpito nel parco. Quivi è stato trovato morto un individuo, il quale sarebbe quello che aveva sparato contro l'ufficiale.

Sono state arrestate quattro persone nel momento in cui uscivano dal parco.

PRAGA, 28. — La Legazione italiana smentisce la notizia pubblicata dai giornali di Vienna secondo la quale l'Italia avrebbe inviato munizioni in Ungheria. Si tratta di una pura invenzione priva di qualsiasi fondamento.

PARIGI, 29. — Il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di prestito che il ministro Klotz presenterà oggi alla Camera o di cui domanderà la discussione immediata.

La Commissione dei crediti della Camera ha approvato il progetto di prestito presentato dal ministro delle finanze Klotz.

La relazione sarà presentata durante la seduta odierna e sarà domandata la discussione immediata del progetto.

Il Consiglio supremo ha inviato i rallegramenti al generale Wiessel per il modo col quale ha proceduto allo sgombero delle provincie baltiche.

LONDRA, 29. — Il *Times* riceve dal Cairo che lo scontro avvenuto a Balbek, in Siria, fra i volontari arabi e le truppe francesi è stato accanito ed è durato otto ore. Le perdite da ambo le parti sono gravissime.

BRUXELLES, 29. — Il principe Leopoldo, duca di Brabante, ha ricevuto oggi al palazzo Reale di Bruxelles in udienza solenne il principe Ruspoli, ambasciatore d'Italia, che gli ha consegnato le insegne del Collare dell'Annunziata che il Re d'Italia ha conferito al principe in occasione della sua maggiore età.

L'ambasciatore, che era in grande uniforme, si è recato al palazzo in un'automobile di Corte.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*